



Polleggio, 1° aprile 2025

## ORDINANZA MUNICIPALE SULLA SALVAGUARDIA DELL'AREA DI USO PUBBLICO (LITTERING E VANDALISMI)

### Il Municipio di Polleggio

Richiamati:

gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177 e 192 della Legge organica comunale (LOC), gli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC), la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983,

#### ordina:

#### Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare le aree pubbliche del territorio del Comune di Polleggio da atti di littering, vandalismo, deturpamento e inquinamento. Mira altresì a sensibilizzare la popolazione mediante specifiche campagne d'informazione.

#### Art. 2 Definizione di littering

Il littering consiste nell'abbandono negligente di rifiuti in aree pubbliche invece che nei contenitori appositi (bidoni, cestini, ecc.).

#### Art. 3 Principio generale

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla tutela dell'igiene, del decoro e dell'integrità delle aree pubbliche.

#### Art. 4 Divieti specifici

<sup>1</sup>È vietato sporcare il suolo e gli edifici pubblici con:

- a) sostanze liquide, oleose o corrosive;
- b) imballaggi per cibo e bevande;
- c) carta stampata (giornali, volantini, opuscoli);
- d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigaretta, chewing-gum e simili.

<sup>2</sup>È vietato imbrattare arredi urbani, edifici, strade, piazze, fontane, panchine, recinzioni, segnaletica stradale, monumenti, cestini, pali e qualsiasi altra infrastruttura pubblica mediante vernici, spray (tags), volantini, adesivi o altri materiali simili.

<sup>3</sup>Il divieto di cui al capoverso 1 si applica anche alle piazze di raccolta rifiuti, dove è vietato depositare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori. Se i contenitori risultano pieni, l'utente deve recarsi presso un'altra piazza di raccolta rifiuti. Nel caso in cui tutti i contenitori disponibili siano pieni, i rifiuti devono essere riportati al proprio domicilio.

<sup>4</sup>I detentori di animali, in particolare cani, cavalli o altri animali da compagnia o da sella, sono obbligati a raccogliere e smaltire in modo appropriato gli escrementi prodotti dagli stessi negli spazi pubblici.

#### Art. 5 Obblighi degli esercizi pubblici

I titolari di esercizi pubblici sono tenuti a mantenere pulita l'area pubblica nel raggio di 20 metri dalla propria attività.

**Art. 6**  
**Manifestazioni**  
**pubbliche**

Gli organizzatori di eventi devono rispettare le direttive dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e adottare misure preventive contro littering e vandalismo.

**Art. 7 Sanzioni**

<sup>1</sup>Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con multe fino a CHF 10'000.00 con un minimo generale di CHF 50.00.

<sup>2</sup>I trasgressori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti a farsi carico delle spese necessarie per il ripristino dello stato originario dei luoghi, in particolare nei casi previsti dall'art. 4 capoverso 2. In caso di mancato adempimento o qualora l'intervento richieda competenze tecniche specifiche, il Municipio può disporre l'esecuzione dei lavori direttamente a carico del contravventore, sia a cura di quest'ultimo sia tramite terzi incaricati.

<sup>3</sup>Si applica la procedura di contravvenzione ai sensi degli artt. 145 segg. LOC.

<sup>4</sup>È riservato il ricorso alla procedura penale secondo l'art. 144 del Codice Penale Svizzero (danneggiamento).

**Art. 8 Rimedi di**  
**diritto**

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

**Art. 9 Entrata in**  
**vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore dopo 30 giorni di esposizione all'albo comunale, salvo ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, e con effetto dal 1° maggio 2025.

Adottata con risoluzione municipale del 24 marzo 2025.

Il Sindaco  
Igor Righini

**Per il Municipio**



Il Segretario  
Stefano Reali

